

Codice A1103A

D.D. 26 luglio 2023, n. 688

**Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid - 19. Sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle misure di contenimento contenute nelle ordinanze regionali - pagamento in misura ridotta ex art. 4, comma 3 D.L. 19/2020. Accertamenti sui capitoli di entrata n. 32068/20 e n.39580/23.**



**ATTO DD 688/A1103A/2023**

**DEL 26/07/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo**

**OGGETTO:** Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid – 19. Sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle misure di contenimento contenute nelle ordinanze regionali – pagamento in misura ridotta ex art. 4, comma 3 D.L. 19/2020. Accertamenti sui capitoli di entrata n. 32068/20 e n.39580/23.

Premesso che:

la legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante: *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l'art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con l'efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;

il decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. in particolare l'art. 3 che recita:”* *Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.”*;

il DPCM del 10 aprile 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19, applicabili all'intero territorio nazionale”* nonché l'efficacia dal 14 aprile al 3 Maggio 2020 delle disposizioni in esso contenute e la cessazione degli effetti delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11, 22 marzo 2020 e 1 aprile 2020;

Visti:

il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 21 Marzo 2020, recante “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.*”;

il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 35 del 29 Marzo 2020, recante “*Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.*”;

il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 36 del 3 Aprile 2020, recante “*Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.*”;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 38 del 6 aprile 2020, recante “*Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Servizio di trasporto pubblico non di linea*”;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 39 del 6 aprile 2020, recante “*Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.*”;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 7 aprile 2020, recante “*Modifica al punto 14 del decreto n. 39 del 6 aprile. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.*”;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 13 aprile 2020, recante “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.*”;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47 del 20 aprile 2020, recante “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.*”;

Il decreto del Presidente della Giunta Regionale n.49 del 30/04/2020 recante “*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.*”

Il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 02/05/2020 recante “*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*”.

Il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 68 del 13/06/2020 recante “*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità*”

*pubblica*".

Preso atto che i succitati provvedimenti nazionali e regionali hanno disposto stringenti misure di contenimento per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID -19, il cui mancato rispetto, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 3000,00;

tenuto conto del fatto che se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate sino ad un terzo e che in caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata;

evidenziato che l'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia all'interno del territorio della Regione Piemonte ha reso necessario l'adozione di urgenti misure specifiche più restrittive per il territorio regionale piemontese, la cui violazione comporta l'attribuzione, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1 del D.L. 19/2009, della potestà sanzionatoria in capo alla Regione stessa esclusivamente nell'ambito delle attività di sua competenza ;

rilevato che ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.P.C.M. 10 aprile 2020 continuano ad applicarsi le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale;

Considerato che:

il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 reca "*Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario*";

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", all'Allegato 4/2 ha introdotto il principio contabile che prevede l'iscrizione della posta contabile nel bilancio in rapporto alla scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario, per cui l'accertamento è effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile nell'esercizio in cui scade il credito;

Dato atto che sono state adottate determinazioni di ingiunzioni di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della Legge 689/1981 per violazione della normativa di emergenza COVID sopracitata;

Dato atto che in relazione a tali ordinanze di ingiunzione occorre procedere all'accertamento delle somme ivi previste, per complessivi **euro 10.772,20**;

Ritenuto di assumere un accertamento complessivo - Cod beneficiario **360558** - per le persone fisiche elencate nell'elenco 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo complessivo di **euro 10.772,20**, sui seguenti capitoli del bilancio gestionale 2023/2025 annualità 2023 secondo la seguente ripartizione:

sul capitolo 32068 "Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie" per complessivi **euro 10.560,00** ;

sul capitolo 39580 "Entrate varie ed eventuali" per complessivi **euro 212,20**;

dato atto che gli accertamenti richiesti non sono già stati assunti con precedenti atti amministrativi ;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021;

Tutto ciò premesso;

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- visto l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni", parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13/4/2000, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021";
- vista la D.G.R. n. 43-3529 del 9/7/2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R" (DPGR 16 luglio 2021 n. 9/R)V;
- vista la D.G.R. n. 1 -4936 del 29/4/2022 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2022 - 2024 della Regione Piemonte";
- vista la L.r. n. 5 del 24 aprile 2003 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2023 - 2025 (Legge di stabilità regionale 2023)";
- vista la L.r. n. 6 del 24 aprile 2003 "Bilancio annuale di previsione finanziario 2023 - 2025";
- vista la D.G.R. n. 1 -6763 del 27 aprile "Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 - Bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2023 - 2025";;

*determina*

per quanto in premessa indicato:

di prendere atto del contenuto dell'Allegato 1 - che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - elencante i soggetti destinatari nei mesi scorsi di ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della Legge 689/1981 per violazione della normativa di emergenza COVID sopracitata, come dettagliato;

di accertare ed incassare l'importo complessivo di **euro 10.772,20**, come meglio dettagliato per ogni singolo soggetto debitore nell'Allegato 1 (cod. beneficiario **360558**), sui seguenti capitoli del bilancio gestionale 2023/2025 annualità 2023, secondo la seguente ripartizione:

- capitolo di entrata **32068** "Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie" per **euro 10.560,00**;
- capitolo di entrata **39580** per **euro 212,20** "Entrate varie ed eventuali";

di dare atto che le transazioni elementari dei predetti capitoli sono rappresentate nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell' art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 (con omissione dei nominativi contenuti nell'allegato 1 per motivi di riservatezza).

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)  
Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella

Allegato

**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****ATTO DD 688/A1103A/2023 DEL 26/07/2023**

[\*|HTML|\*] Accertamento N.: 2023/1970

Descrizione: DETERMINA ACCERTAMENTO ORDINANZE COVID 19 - ALLEGATO

Importo (€): 212,20

Cap.: 39580 / 2023 - ENTRATE VARIE ED EVENTUALI

Soggetto: Cod. 360558

PdC finanziario: Cod. E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 2 - per le altre entrate

Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 1 - per le entrate delle gestione ordinaria della regione

Titolo: Cod. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tipologia: Cod. 3050000 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

[\*|HTML|\*] Accertamento N.: 2023/1969

Descrizione: DETERMINA ACCERTAMENTI COVID (ALLEGATO)

Importo (€): 10.560,00

Cap.: 32068 / 2023 - PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE

Soggetto: Cod. 360558

PdC finanziario: Cod. E.3.02.02.01.002 - Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 2 - per le altre entrate

Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 1 - per le entrate delle gestione ordinaria della regione

Titolo: Cod. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tipologia: Cod. 3020000 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti